

PROCEDURA PER APPARECCHI ACUSTICI

FASE 1: RICHIESTA DELL'AUSILIO

- ✓ **Prescrizione di specialista di struttura pubblica o comunque con qualifica di prescrittore (timbro con codice regionale).**

La validità della prescrizione (assimilabile alla durata delle prescrizioni farmaci) è stabilita in 30 giorni ma per agevolare l'utente disabile si è da tempo valutata l'opportunità di prolungarne la validità a 90 giorni (tre mesi);

- ✓ **La prescrizione deve essere presentata dall'interessato o da un suo delegato (munito di copia del documento del delegante) allo sportello della UOS Assistenza Protesica competente per territorio di residenza.**

In caso di cambio di residenza non ancora registrato fa fede la ricevuta presentata al Comune. Il cambio effettivo dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio, il quale potrà a campione effettuare una verifica anagrafica).

- ✓ **In caso di prima richiesta l'utente (o chi per lui) dovrà fornire all'ufficio, unitamente alla prescrizione, i seguenti documenti:**

1. fotocopia del documento di riconoscimento del titolare (e dell'eventuale delegato);
2. autocertificazione di residenza e autorizzazione al trattamento dei dati sensibili redatto sul modello fornito dall'Ufficio o scaricato dal sito aziendale, ai sensi del GDPR 679/2016 modificato come da informativa n. 2 del 4 aprile 2019;
3. fotocopia del verbale di invalidità nel quale sia indicata la patologia per la quale viene richiesto il presidio/ausilio. Solo in caso di riconoscimento di inabilità (100%) con indennità di accompagnamento non è richiesta la specificazione della patologia specifica per la quale è richiesto l'ausilio. Nel caso in cui il riconoscimento dello stato di invalidità sia stato ottenuto con ricorso in giudizio (o ATP) è necessario produrre copia della sentenza del Tribunale o omologa della sentenza corredata della relazione medico legale del C.T.U.
(N.B. in caso di minori il riconoscimento dello stato di invalido civile non è indispensabile.)
4. preventivo di spesa redatto dalla Ditta di libera scelta dell'utente;
5. esame audiometrico (non obbligatorio in caso di soggetti di minore età);

- ✓ **All'atto della consegna dei suddetti documenti presso lo sportello aziendale, all'utente (o chi per lui) verrà attribuita una ricevuta da esibirsi nel giorno ed ora indicati per il ritiro della eventuale autorizzazione.**

A questo proposito si precisa che, secondo quanto previsto dai nuovi LEA di cui alla Gazzetta Ufficiale 18.3.2017 (Il Nomenclatore delle Protesi e degli Ausili, secondo i nuovi LEA), così come precisato all'art. 18 (Destinatari delle prestazioni di assistenza protesica) al comma 1- d:” ... Hanno diritto alle prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi contenuti nell'allegato 5 al presente decreto gli assistiti di seguito indicati, in connessione alle menomazioni e disabilità specificate: ...d) le persone che hanno presentato istanza di

riconoscimento dell'invalidità cui siano state accertate, dalle competenti commissioni mediche, menomazioni che, singolarmente, per concorso o coesistenza, comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, in relazione alle suddette menomazioni risultanti dai verbali di cui all'art. 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295.”.

Il nuovo nomenclatore tariffario inoltre precisa per gli ausili acustici (con codice 22.06) quali siano i livelli di perdita uditiva che danno diritto alla protesizzazione: “ ... per gli assistiti maggiori di anni 18, ipoacusia bilaterale, rilevata senza protesi, da 55 dB HL nell'orecchio migliore, sulla media delle frequenze 500, 1.000, 2.000, 4.000 Hz; viceversa, per i minori di anni 18, il diritto alla protesizzazione non prevede limiti di riferimento. In entrambi i casi sono escluse le cofosi.”.

FASE 2: AUTORIZZAZIONE

- ✓ **verifica amministrativa dei presupposti configuranti il diritto all’ausilio (residenza, scadenza dei certificati, presenza del verbale di invalidità ove richiesto, soglia di perdita uditiva indicata dall’esame audiometrico ecc.);**
- ✓ **valutazione da parte dei Medici dei presupposti sanitari: appropriatezza prescrittiva, congruità con la diagnosi del verbale di invalidità e dei limiti minimi di deficit uditivo indicati;**
- ✓ **autorizzazione (apposta sul preventivo) a cura del Sanitario in servizio;**
- ✓ **il personale amministrativo inserisce i dati sulla piattaforma SIGAS che genera l’autorizzazione che verrà validata dal medico in servizio con timbro e firma.**
- ✓ **In caso di riconducibilità dell’apparecchio acustico con quota a carico del paziente, la Ditta di libera scelta dovrà precisare nel preventivo l’ammontare della quota a carico della ASL e di quella a carico del paziente. Quest’ultima deve intendersi a fondo perduto.**

FASE 3: RITIRO DELL'AUTORIZZAZIONE

- ✓ **Il paziente o il suo delegato si presenta in ASL nel giorno e nella fascia oraria indicati nella ricevuta (v. fase 1) per il ritiro della autorizzazione;**
- ✓ **L’utente dovrà recarsi presso la Sanitaria di propria scelta per il ritiro dell’ausilio autorizzato e, in un secondo tempo (entro venti giorni) effettuare il collaudo presso lo specialista o la struttura che ha effettuato la prescrizione, esibendo fotocopia della autorizzazione; il prescrittore provvederà ad annotare il collaudo eseguito con esito positivo ovvero annoterà eventuali rilievi (collaudo negativo). Se il collaudo non dovesse essere effettuato nei termini l’ausilio si intende conforme alla prescrizione ed idoneo all’uso e pertanto l’ufficio non accetterà reclami né resi con spese a carico della ASL.**

FASE 4: RINNOVO DELL'AUSILIO

- ✓ **Il rinnovo dell'apparecchio acustico può essere effettuato solo alla scadenza indicata dal DM 332/99 (cinque anni).** Tale scadenza deve intendersi come tempi MINIMI di rinnovo, che possono pertanto anche essere dilazionati qualora la richiesta di sostituzione non risulti adeguatamente motivata;
- ✓ **in caso di richiesta di rinnovo o sostituzione per malfunzionamento o cambio di tipologia di apparecchio (gruppo 1/gruppo 2) o di impianti cocleari prima dei tempi di scadenza, sarà indispensabile produrre prescrizione motivata dello specialista. Inoltre la ASL si riserva di ritirare l'ausilio dismesso ovvero il processore dichiarato obsoleto, che verranno smaltiti a cura della ASL stessa.**

N.B. PRESCRIZIONE APPARECCHI ACUSTICI INSERITI NEL NOMENCLATORE TARIFFARIO DI CUI AL DPCM 12/1/2017 C. 2 ART. 3

A seguito della nota Regione Lazio di seguito riportata le UU.OO.SS. potranno autorizzare, previa valutazione dell'appropriatezza prescrittiva e delle precise motivazioni annotate dallo specialista, gli apparecchi acustici finora non autorizzati perché non inseriti nel nomenclatore tariffario ex 332/99.

Nelle more della piena attuazione delle indicazioni di cui alla normativa citata, verranno richiesti TRE preventivi corredati di scheda tecnica con aggiudicazione della fornitura a quello economicamente più vantaggioso.

Si riporta di seguito un estratto della nota sopra indicata:

“Regione Lazio – prot. U0227002.22-03-2019

Oggetto: Erogazione apparecchi acustici digitali

Nello specifico con tale determinazione è stato dato mandato alle aziende di attivare procedure pubbliche di acquisto, secondo La normativa vigente in materia, al fine di assicurare in tempi brevi l'erogazione dei dispositivi di nuova introduzione rispetto alla precedente normativa, nelle more dell'espletamento di procedure di acquisto regionali.

Pertanto non è ascrivibile alla mancanza di tariffe stabilite per tali ausili. La mancata autorizzazione delle istanze che pervengono dagli aventi diritto.

E' altresì specificato nello stesso DPCM 12/01/2017 al comma 3 dell'Art. 64, che, solamente per i presidi su misura, e non quindi per gli apparecchi acustici che rientrano tra I dispositivi di serie, le disposizioni in materia di erogazione entreranno in vigore dalla data di pubblicazione di tariffe da parte del Ministero della salute.”.